



SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a Commissione (Bilancio)

Nota audizione

A.S n. 345

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica DECRETO AIUTI-QUATER

Roma, 28 novembre 2022

Signor Presidente, Onorevoli Commissari,

Vi ringraziamo per l'opportunità offertaci di dare il nostro contributo nell'individuazione dei possibili interventi migliorativi da considerare in sede di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, cosiddetto Decreto Aiuti-quater.

Di seguito riportiamo alcune valutazioni sulle misure previste dal provvedimento in esame, seguendo -per opportuna comodità di lettura ed analisi- l'ordine dell'articolato.

Articolo 1. (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)

- Riteniamo positiva l'estensione anche per il mese di dicembre 2022 dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, come già disciplinati all'art. 1 del D.L. n. 144/2022 (c.d. "D.L. Aiuti Ter"). Al riguardo, pur apprezzando la proroga della data entro cui è possibile utilizzare in compensazione, mediante modello F24, i crediti d'imposta "energetici" previsti per il terzo e quarto trimestre 2022, riteniamo che il termine del 30 giugno 2023 non rispecchi le reali esigenze delle imprese. **Al fine di rendere la misura più impattante per le micro e piccole imprese si ritiene auspicabile prevedere che il predetto termine venga prorogato al 31 dicembre 2023.**

- Ci preme inoltre richiamare l'attenzione su un ulteriore aspetto: l'impossibilità di beneficiare del credito di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas da parte di molte imprese che ad oggi, a distanza di mesi dalla fine del trimestre di riferimento, hanno ancora bollette basate su dati stimati.

Come specificato nella circolare n. 13/E del 2022 dell'Agenzia delle Entrate, il credito di imposta, per espressa previsione normativa, è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al trimestre di riferimento. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non possono essere presi in considerazione: in tali casi occorre fare riferimento ai consumi effettivi riportati nelle fatture di conguaglio. Tuttavia, non è stato previsto un termine per emettere le fatture di conguaglio da parte di quei fornitori che, nel frattempo, abbiano ricevuto i dati reali dal distributore o i dati delle autoletture effettuate dalle imprese clienti. Succede quindi che numerose imprese, avendo fatture basate su dati stimati, sollecitino al fornitore l'emissione delle relative fatture di conguaglio, fornendo finanche i dati di consumo rilevati mediante autolettura del

contatore, ma che si vedano emettere fattura nuovamente basata su dati stimati. Considerato che, per quanto riguarda il credito relativo al **II trimestre 2022**, le imprese non possono beneficiare dell'agevolazione in esame in relazione ai consumi effettivi fatturati successivamente al 31/12/2022, si ritiene opportuno dare ai fornitori, che siano in possesso dei dati reali del distributore o dei dati delle autoletture, un termine massimo per l'emissione delle fatture di conguaglio; termine che non dovrebbe andare oltre la data del 10/12/2022 onde permettere alle imprese di poter beneficiare del credito entro le scadenze previste. Con riferimento poi ai crediti relativi al **III e IV trimestre 2022**, si ritiene opportuno dare ai fornitori, che siano in possesso dei dati reali del distributore o dei dati delle autoletture, un termine massimo per l'emissione delle fatture di conguaglio; termine che non dovrebbe andare oltre la data del 15/02/2023.

Articolo 2. (Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

- Pur apprezzando le disposizioni di rideterminazione delle accise e dell'IVA sui prodotti petroliferi e sul gas, misure tra l'altro in vigore ormai dalla metà di marzo scorso e introdotte in concomitanza con l'acuirsi della crisi energetica, avanziamo la preoccupazione derivante dalle repentine modifiche intervenute al riguardo con l'emanazione del D.L. n. 179/2022, recante *“Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici”*.
- Comprendendo le ragioni economiche che hanno portato il Governo a rimodulare le misure in questione, incentrate al recupero di risorse finanziarie utili a prevedere altri interventi necessari, riteniamo sia forte il rischio che possano generarsi automaticamente dei rialzi inflattivi sui prezzi delle merci, con le conseguenze negative sui consumi, che influiranno poi sulla c.d. “stagione natalizia”, periodo estremamente importante per i comparti del commercio e il turismo. Riteniamo dunque sia necessario, quanto urgente, porre rimedio a tale contingenza.
- Al riguardo evidenziamo come, a regime, la pressione fiscale sui carburanti in Italia sia una delle più alte in Europa e pertanto riteniamo che potrebbe essere questa l'occasione per porre le basi al fine di ridurre strutturalmente l'imposizione fiscale in tale ambito.
- Esprimiamo, infine, la preoccupazione dei gestori degli impianti che gli effetti della misura del taglio delle accise venga scaricata sulle gestioni, trattandosi di cifre ragguardevoli per la categoria, che oscillano tra i 5 e i 10 mila euro. Tuttavia, la norma attuale - ripetutamente prorogata e purtroppo formulata senza la previsione di una compensazione - al momento va a gravare proprio e solo sui costi delle gestioni, che

hanno anticipato e finanziato il taglio sul prodotto giacente in cisterna. Il taglio operato a marzo corrisponde a oltre 8 volte il margine del gestore. Si tratta di un'anticipazione che le gestioni non sono in grado di sostenere e che rischia di pesare fortemente sui bilanci di chiusura di fine anno.

- Confesercenti chiede, dunque, che venga assicurata la neutralità degli effetti del taglio.

Articolo 3. (Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)

Valutiamo condivisibile e positiva anche la reintroduzione della possibilità concessa alle imprese di richiedere la **rateizzazione** (in un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili) degli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Articolo 8. (Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento)

- Considerato che l'aggio percepito dal rivenditore di generi di monopolio in relazione a tali prodotti viene eroso dalle commissioni bancarie connesse all'utilizzo delle forme di **pagamento elettronico**, si ritiene opportuna la traduzione in norma di quanto già previsto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con Determinazione Direttoriale, e cioè che i rivenditori di generi di monopolio non siano soggetti all'obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati. Si auspica al più presto un intervento del legislatore che introduca forme di sostegno allo scopo di supportare i gestori di impianti per la distribuzione dei carburanti e i rivenditori di quotidiani e periodici, i quali versano in una analoga condizione con riferimento al "delta" differenziale tra i prezzi di acquisto e quelli di vendita dei rispettivi prodotti, parimenti eroso dalle commissioni bancarie connesse ai pagamenti elettronici.
- Condivisibili anche le disposizioni in materia di crediti d'imposta per i **registratori telematici** utili ad agevolare gli eventuali adeguamenti da effettuarsi nell'anno 2023, per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate. Al riguardo, però, riteniamo che l'importo massimo di beneficio previsto per ogni strumento acquistato, pari a 50 euro, sia una cifra esigua rispetto alla reale spesa che i soggetti in questione dovranno sostenere. Probabilmente la misura, così prevista, non sarà adeguata alle reali esigenze delle imprese interessate.

Articolo 9. (Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)

Comprendiamo le modifiche che si sono rese necessarie in materia di **Superbonus**.

Al riguardo, risulta opportuno evidenziare in questa Sede come le modifiche in questione, intervenute su una misura ritenuta di prioritaria importanza per una reale riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano, richieda un opportuno e necessario intervento in alcuni punti. L'elemento che emerge in modo evidente dall'analisi della predetta disciplina e in generale sulle discipline sugli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare è certamente l'ingente mole di disposizioni normative di diversa natura, ma fondamentalmente con lo stesso ambito applicativo, rivolte a imprese e cittadini.

Se da un lato è apprezzabile lo sforzo profuso dalle Amministrazioni nella ricerca di prevedere soluzioni efficienti ed efficaci per gli attori coinvolti, dall'altro non si può non sottolineare l'eccessiva, labirintica e poco ordinata previsione di processi, talvolta poco chiari, per l'ottenimento dei diversi benefici previsti dalle disposizioni in questione.

Al riguardo Confesercenti ritiene necessario, in un'ottica di semplificazione, riordinare tutte le norme tributarie collegate alla disciplina in oggetto e in generale agli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare, sistematizzandole in poche e chiare disposizioni al fine di consentire a tutti di trovare agevolmente le previsioni che riguardano gli interventi di riqualificazione sopra menzionati.

Continuando, è noto come nell'ultimo periodo si sia assistito ad un aumento significativo degli oneri relativi all'acquisto di energia elettrica e gas derivante da diversi fattori economici e geopolitici. Pertanto, a tal proposito, non condividiamo le modifiche apportate in materia di Superbonus, in quanto riteniamo che, essendo la stessa una misura volta a incentivare la c.d. "riqualificazione energetica" e la c.d. "riduzione sismica" del patrimonio immobiliare italiano, le novità apportate in tal senso siano in contro tendenza con l'attuale scenario economico. Stante anche gli ultimi eventi calamitosi, si ritiene che al contempo che vengano messe a rischio le necessarie tempistiche per la messa in sicurezza degli immobili più a rischio.

Ulteriormente, strettamente collegato alla "giungla" normativa sopra menzionata, con particolare riferimento alla previsione secondo la quale per tutti i lavori in corso e per chi è in possesso della comunicazione di inizio lavori (c.d. "CILA") alla data del 25 novembre 2022 continuerà a valere la detrazione del 110% (in caso di interventi su edifici condominiali, è previsto che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori debba essere adottata in data antecedente al 25 novembre 2022) riteniamo che il predetto termine debba essere necessariamente prorogato al 31 marzo 2023, in quanto le modifiche normative interverrebbero eccessivamente a ridosso del termine, non permettendo ai soggetti coinvolti di recepire correttamente quanto disposto, privandoli ingiustamente di godere di un beneficio in realtà spettante.

Infine, come evidenziato in premessa al paragrafo, comprendiamo le modifiche che si sono rese necessarie in materia di Superbonus con riferimento alla razionalizzazione delle risorse e al contenimento della spesa. Ma, stante quanto scritto, Confesercenti evidenzia quanto segue:

- pur condividendo in parte le previsioni relative alla fruizione in quote annuali del superbonus, riteniamo sia necessario intervenire per risolvere il grande problema che hanno le imprese, che si ritrovano ad avere i “cassetti fiscali pieni”. È necessario prevedere delle soluzioni che sbloccino i crediti in maniera definitiva, senza modifiche continue delle relative disposizioni, garantendo al contempo la sopravvivenza delle imprese del settore che allo stato attuale non riescono ad avere la liquidità sufficiente;
- tra le modifiche apportate spicca quella secondo la quale per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 dalle persone fisiche su edifici unifamiliari oppure su unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, il superbonus spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 al verificarsi di alcune condizioni di accesso, tra le quali il complesso meccanismo di calcolo del c.d. “reddito di riferimento” che non deve essere superiore a 15.000 euro. Al riguardo, stante l’oggettività complessità del meccanismo di calcolo, oltretutto di non immediata comprensione, Confesercenti ritiene che sia necessario un intervento tempestivo in tale ambito, semplificando i paletti di accesso al beneficio e le procedure, rendendoli chiari e di facile accesso a tutti i soggetti coinvolti.

Articolo 12. (Esenzioni in materia di imposte)

- Consideriamo positiva la **norma sui *fringe benefit*** estesi fino a 3.000 euro che, però, occorre rendere maggiormente praticabile per le PMI. Se, come sembra potersi dedurre, essi venissero erogati ad implementazione della tredicesima mensilità, si propone l’inserimento in busta paga con la medesima fiscalità di vantaggio e senza la previsione di appesantimenti burocratici per le piccole aziende. La norma, auspicabilmente, andrebbe estesa al 2023 e supportata con l’eventuale inserimento all’interno dei Contratti Collettivi di Lavoro ai fini di una più agevole utilizzazione.
- Valutiamo positivamente l’introduzione della norma di interpretazione autentica in materia di **IMU per il settore dello spettacolo**, secondo la quale è previsto che, per il 2022, la seconda rata dell’IMU, non sia dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

È opportuno richiamare l'attenzione su tematiche che, a nostro avviso, potrebbero trovare adeguato accoglimento nel provvedimento in esame.

MODALITA' SEMPLIFICATE PER IL LAVORO AGILE

Riteniamo indispensabile l'estensione delle modalità semplificate per il lavoro agile fino a tutto giugno 2023, anche a causa della poca chiarezza ancora sussistente sulle modalità di comunicazione massiva. La misura varrebbe a consentire un più agevole accesso allo strumento, oltre a sostenere il risparmio energetico.

OPERATORI DI MICROCREDITO

L'approvazione dell'art. 1, comma 914, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha comportato l'abrogazione di alcune previsioni incluse nell'art. 111 del TUB, ampliando la sfera di operatività del Microcredito ed accentuando l'elevata utilità sociale dello strumento.

A distanza di dieci mesi dall'approvazione della Legge, la stessa non è ancora operativa in quanto le modifiche alla normativa primaria non hanno ancora trovato un'implementazione all'interno della normativa secondaria costituita dal decreto di attuazione dell'art. 111, comma 5, del T.U. bancario (Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

Con l'avvio dell'elenco degli operatori di Microcredito ex art. 111 TUB, il settore è stato ampiamente professionalizzato, ed è dunque coerente con tale specializzazione la necessità di rafforzare l'operatività dei soggetti iscritti, distinguendola dagli altri operatori di mercato e prevedendo la possibilità di una diretta attuazione della norma primaria limitandone l'applicazione a soggetti vigilati direttamente dalla Banca d'Italia.

MORATORIE CREDITO

Lo strumento legislativo delle moratorie è stato utile per sopperire alle esigenze di liquidità delle PMI durante la pandemia. I dati al 3 dicembre 2021 della Task Force composta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Banca d'Italia, dall'Associazione Bancaria Italiana, dal Mediocredito Centrale (MCC) e da Sace evidenziano come siano attive moratorie a favore di società non finanziarie su prestiti per circa 46 miliardi. Per quanto riguarda le PMI, sono ancora attive sospensioni ai sensi dell'art. 56 del DL 'Cura Italia' per circa 43 miliardi. Tale dato è in costante diminuzione in parte ancora riconducibile alla mancata richiesta di proroga da parte dei debitori (il DL "Sostegni bis" ha previsto la possibilità per il debitore di richiedere la proroga della moratoria, limitatamente alla quota capitale, fino alla

fine del 2021). La moratoria promossa dall'ABI riguarda al momento 2 miliardi di finanziamenti alle imprese.

Il calo nei volumi è un segno positivo di come lo strumento funzioni e di come le PMI, allorquando percepiscono di essere ritornate ad una situazione di quasi pre-pandemia, ricomincino a pagare regolarmente le rate.

La proroga delle moratorie si rende necessaria in quanto l'*onda lunga* degli effetti della pandemia sui settori economici dell'economia reale evidenzia come ci sia ancora necessità di concedere fiato alle PMI, specialmente nel settore del commercio, terziario e servizi che risulta essere quello più immediatamente svantaggiato.

La proroga comporta una serie di benefici non solo per le PMI, ma per l'intero sistema del credito. Infatti, il mancato rinnovo delle moratorie porterebbe come immediate conseguenze l'aumento dei tassi di *default* con contestuale cancellazione di attività economiche, posti di lavoro e, per le banche, la necessità di maggiori accantonamenti per il rischio, con conseguente stretta creditizia nelle erogazioni di nuovi finanziamenti necessari per la ripresa.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI

In una prospettiva di incentivazione alla diffusione di fonti di energia sostenibili, mediante semplificazioni, si propone di escludere dall'obbligo di una ulteriore e specifica autorizzazione edilizia, paesaggistica e/o ambientale la realizzazione di strutture di sostegno su cui installare impianti solari e/o fotovoltaici. Tale semplificazione è proposta anche per favorire il raggiungimento dell'obiettivo 7 dell'agenda ONU 2030, diretta a garantire l'accesso all'energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti.

La disposizione proposta si limita ad intervenire nell'ottica della semplificazione in materia di installazione di impianti solari e fotovoltaici, in quanto elimina la necessità di autorizzazioni per la realizzazione di pergolati fotovoltaici (come individuati alle voci 38, 39 e 41 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, e con altezza non superiore a 3,5 ml dal piano di posa), consentendo di massimizzare la produzione energetica da fonte solare. Lo scopo è quello di consentire la massima diffusione per imprese e cittadini di questo tipo di impianti.

CONTROLLO DEI COSTI DELL'ENERGIA NEL SETTORE ALIMENTARE

Nel mercato agroalimentare all'ingrosso gli aumenti per il consumo di energia nel corso del 2022 sono stati molto consistenti: da gennaio a dicembre i prezzi mensili sono cresciuti di quasi il 500 per cento per quanto riguarda il gas naturale e del 400 per cento per l'energia elettrica,

producendo un effetto a cascata sui costi per le imprese della filiera.

È dunque fondamentale una particolare attenzione alle piccole imprese, che nel settore alimentare (e non solo) rappresentano il 92% del totale, poiché altrimenti il rischio è che gli aumenti vengano traslati gradualmente al consumo, con danno per le famiglie e conseguente aumento dell'inflazione e del debito pubblico.

Occorre prevedere, nell'ambito del meccanismo vigente dei crediti d'imposta "elettricità" e "gas", la possibilità di accesso nella misura del 50% per le imprese che producono beni di prima necessità, ed in ogni caso estendere il credito d'imposta almeno a tutto il 4° trimestre 2022.

Occorre inoltre prevedere l'obbligo, per il fornitore di energia, di applicare, ove richiesto, uno sconto immediato in bolletta riservato alle imprese che producono beni di prima necessità, parametrato al credito d'imposta spettante ai sensi della normativa vigente (a fronte, naturalmente, dell'automatica cessione di quest'ultimo al fornitore di energia).

Va impedito lo stop alle forniture energetiche da parte delle società fornitrici in presenza di produzioni di beni primari come il pane, stabilendo che, con il pagamento di almeno il 20% di quanto previsto in fattura, si inibisce il distacco della fornitura alle imprese con corrispondente codice Ateco (anche non prevalente).

Va meglio disciplinata la possibilità di dilazioni: molti operatori non consentono una seconda rateizzazione in presenza di un piano di rientro già attivo. Occorre dunque prevedere l'obbligo, per il fornitore di energia (elettrica e gas), di concedere, ove richiesta, la rateizzazione delle bollette - con relativo sistema di garanzie pubbliche a supporto - per tutto il 2022 e anche per il 2023, fintantoché il prezzo delle *commodities* energetiche non torni sui valori medi del 2019.

È necessario riattivare le moratorie su mutui, finanziamenti, *leasing* operativi, per rientrare della crisi di liquidità generata dal caro bollette.

Le aziende della panificazione dovrebbero essere inserite poi tra quelle energivore.

Occorre infine prevedere:

- *Price cap* al prezzo del gas sui mercati all'ingrosso;
- azzeramento degli oneri generali di sistema e riduzione dell'IVA in bolletta per il 1° semestre 2023;
- disaccoppiamento della luce e del gas, cioè separazione del prezzo dell'energia elettrica prodotta dal gas rispetto a quella prodotta da fonti rinnovabili;
- un Energy Recovery Fund europeo per supportare le imprese;
- fiscalizzazione agevolata al 10% per Lavoro Notturno e Straordinario Notturno (la produzione panaria è classicamente notturna, durante tale fascia oraria vi è un vantaggio economico sul costo dell'energia che consente una mitigazione del prezzo del pane. Tuttavia, la Domanda di Lavoro (molto più bassa della Offerta da un decennio ormai) pare

oggi restia a lavori notturni che viceversa tornerebbero ad essere attrattivi in presenza di un forte vantaggio fiscale;

- Transazione Fiscale con nuova Rottamazione e congelamento delle scadenze di Novembre 2022.

MODIFICHE AL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, IN TEMA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER ALLESTIMENTI MOBILI ALL'INTERNO DI STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

In una prospettiva di semplificazione normativa diretta a sostenere le imprese turistiche nell'attuale contesto di crisi energetica, si propone di eliminare la duplicazione degli adempimenti relativi agli allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto, laddove l'interesse tutelato – nel caso di specie la salvaguardia dei beni culturali e del paesaggio – è già garantito da adeguate procedure di controllo.

Nel caso di strutture ricettive all'aria aperta che hanno regolarmente ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, la compatibilità tra la realizzazione della struttura e l'interesse paesaggistico è stata già valutata, tenendo in considerazione la presenza di un certo numero di piazzole destinate a ospitare mezzi mobili di pernottamento di proprietà del gestore o del turista.

È di tutta evidenza che sottoporre a nuova valutazione l'installazione di ogni singolo manufatto in ogni piazzola – manufatto che può di volta in volta essere sostituito, spostato o rimosso – non è coerente con i principi di economicità ed efficienza e determina un appesantimento ingiustificato dell'attività economica del gestore.

A tal fine, si propone di intervenire sull'art. 149, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che individua gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e, coerentemente, sull'allegato A al Decreto Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, che reca l'elenco degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica.